

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2043/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2044/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2045/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1509/2003 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco** 10
- Regolamento (CE) n. 2046/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 12
- Regolamento (CE) n. 2047/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 16
- Regolamento (CE) n. 2048/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 2049/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** 20
- Regolamento (CE) n. 2050/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003 22
- Regolamento (CE) n. 2051/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 23

(segue)

Commissione

2003/808/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2003 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 21 ottobre 2003, relativa all'adozione del suo regolamento interno** 24

2003/809/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2003 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 21 ottobre 2003, relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all'adozione dei loro mandati** 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2043/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,7
	096	54,2
	204	50,3
	999	63,7
0707 00 05	052	147,8
	220	139,2
	999	143,5
0709 90 70	052	114,4
	204	53,4
	999	83,9
0805 20 10	204	60,3
	999	60,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,3
	388	66,8
	464	140,7
	999	93,3
0805 50 10	052	80,8
	388	49,1
	400	46,9
	528	81,9
	600	73,1
	999	66,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,2
	064	48,5
	400	92,1
	404	90,6
	720	55,9
	800	100,4
	999	71,0
0808 20 50	052	94,5
	060	53,5
	064	70,6
	400	87,9
	720	41,8
	999	69,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2044/2003 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2003****recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, paragrafo 3, e gli articoli 13, 23 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1985/2003 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha stabilito nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.
- (2) In vista dell'allargamento della Comunità europea previsto per il 1° maggio 2004, i contingenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 sono stati aumentati con il regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio.
- (3) Dato l'allargamento della Comunità europea previsto per il 1° maggio 2004 è opportuno assegnare il contingente 2004 in due frazioni; la prima da gennaio 2004 ad aprile 2004 agli importatori degli attuali Stati membri e la seconda da maggio 2004 a dicembre 2004 agli importatori di tutti i paesi che saranno Stati membri dal maggio 2004 in poi.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1351/2003 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (5) Occorre assegnare i contingenti quantitativi per il periodo da maggio a dicembre 2004.
- (6) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 ⁽⁷⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

(7) Date le caratteristiche dell'economia cinese, la natura stagionale dell'approvvigionamento di taluni prodotti e i tempi di trasporto, le transazioni commerciali riguardanti i prodotti oggetto dei contingenti sono generalmente decise prima dell'inizio dell'anno contingente. Sarebbe quindi utile evitare che problemi di ordine amministrativo rendano più difficile per gli importatori effettuare le importazioni previste. Per non pregiudicare la continuità degli scambi commerciali, occorre quindi adottare, prima di maggio 2004, le modalità di gestione e di ripartizione della seconda frazione dei contingenti applicabili nel 2004.

(8) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo delle correnti commerciali tradizionali, in base al quale i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti.

(9) Tale metodo risulta il più adatto a garantire la continuità delle attività commerciali degli importatori comunitari interessati e ad evitare perturbazioni negli scambi.

(10) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini della ripartizione della parte di contingente destinata agli importatori tradizionali della Comunità non può essere utilizzato. Gli anni 2000 e 2001 sono stati caratterizzati da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle singole assegnazioni di contingenti per tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Il 2002 è stato caratterizzato dall'aumento significativo delle domande degli importatori britannici non tradizionali presso altri Stati membri, un fatto che sembra indicare il tentativo di eludere le disposizioni relative alle persone legate. Sono inoltre in corso inchieste in merito al un certo numero di titolari di licenze del 2002 e del 2003 che potrebbero avere violato tali disposizioni. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi dei prodotti in questione importati da operatori della Comunità. Pertanto, gli importatori tradizionali della Comunità devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti in causa nel corso del 1998 o del 1999. Gli anni 2001 e 2002 sono gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi dei prodotti in questione importati da operatori degli Stati aderenti. Dato che la grande maggioranza degli importatori degli Stati aderenti non erano soggetti a restrizioni all'importazione e quindi non avevano l'obbligo giuridico di conservare i documenti d'importazione relativi al 1998 e al 1999, la fornitura di elementi di prova per gli anni

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

1998 e 1999 imporrebbe loro oneri sproporzionati. Pertanto, gli importatori tradizionali degli Stati aderenti devono dimostrare di aver importato nel corso del 2001 o del 2002 prodotti originali della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti in causa.

- (11) Ai fini della ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/94, basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle domande, può risultare inadatto. Pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno prevedere un'assegnazione proporzionale ai quantitativi richiesti sulla base di un esame simultaneo delle domande di licenza d'importazione effettivamente presentate, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94.
- (12) La Commissione ritiene necessario che gli operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che rientrano nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 ⁽²⁾, possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della parte riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume.
- (13) È opportuno fissare la parte di contingente riservata agli importatori tradizionali al 75 % e la parte riservata agli importatori non tradizionali al 25 %.
- (14) Risulta inoltre opportuno trasferire i quantitativi inutilizzati dagli importatori non tradizionali agli importatori tradizionali, in modo che tali quantità vengano assegnate nell'anno in cui sono state attribuite.
- (15) Ai fini della partecipazione alla ripartizione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli importatori non tradizionali.
- (16) Gli Stati membri e gli Stati aderenti devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.
- (17) Per consentire agli importatori comunitari tradizionali di continuare, secondo la loro prassi commerciale, ad importare tutto il rispettivo quantitativo garantito all'inizio dell'anno contingenziale nonché per garantire la

competitività rispetto agli importatori degli Stati aderenti che non sono soggetti a licenza prima del 1° maggio 2004, è opportuno che le autorità nazionali competenti negli Stati membri rilascino le licenze il più presto possibile dopo l'adozione dei criteri quantitativi da parte della Commissione. Le licenze dovranno essere valide dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2004.

- (18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1985/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 per i contingenti per il periodo da maggio a dicembre 2004.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 si applica, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.
2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali per la seconda frazione dei contingenti 2004 è specificata nell'allegato I del presente regolamento.
3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali è assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti. La quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata all'allegato II.
b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 983/96, le domande di licenza per le parti di contingente destinate agli importatori non tradizionali recano una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in questione riservata ad importatori non tradizionali.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

- c) I quantitativi riservati agli importatori non tradizionali che non vengono assegnati saranno aggiunti ai quantitativi riservati agli importatori tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato III del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 31 dicembre 2003.

Articolo 4

1. Ai fini della ripartizione della parte di ciascun contingente riservata agli importatori tradizionali, sono considerati importatori «tradizionali»:

- gli operatori stabiliti nella Comunità prima del 1° maggio 2004 che possono comprovare di aver effettuato importazioni nella Comunità nell'anno civile 1998 o 1999,
- gli operatori stabiliti in uno degli Stati aderenti prima del 1° maggio 2004 che possono comprovare di aver effettuato importazioni negli Stati aderenti nell'anno civile 2001 o 2002.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica nel corso dell'anno civile 1998 o 1999 per gli importatori tradizionali stabiliti nella Comunità e nel corso dell'anno civile 2001 o 2002 per gli importatori tradizionali stabiliti negli Stati aderenti, come indicato dall'importatore, dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi di cui alla domanda di licenza.

3. In alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei

dati doganali di cui dispongono, relativo alle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 (Stati membri della Comunità) ovvero nell'anno civile 2001 o 2002 (Stati aderenti) per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Articolo 5

Gli Stati membri e gli Stati aderenti comunicano alla Commissione, entro le ore 10, ora di Bruxelles, del 23 gennaio 2004, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro il 10 febbraio 2004 la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione rilasciate dalle autorità nazionali competenti degli Stati aderenti sono valide dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004. Le licenze d'importazione rilasciate dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri sono rilasciate il più presto possibile dopo l'adozione dei criteri quantitativi da parte della Commissione. Esse sono valide dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti applicabili nel 2004 — Seconda frazione

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quota riservata agli importatori tradizionali 75 %	Quota riservata agli importatori non tradizionali 25 %
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	43 904 228 paia	14 634 742 paia
	6403 51 6403 59	2 387 593 paia	795 864 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	10 494 678 paia	3 498 226 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	14 176 498 paia	4 725 500 paia
	6404 19 10	25 126 810 paia	8 375 603 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	50 929 tonnellate	16 976 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	43 593 tonnellate	14 531 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Elenco delle autorità nazionali competenti negli Stati membri

1. BELGIO

Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie

Administration du Potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 16
Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANIMARCA

Erhvervs -og Boligstyrelsen

Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tel. (45) 35 46 64 30
Fax (45) 35 46 64 01

3. GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800

4. GRECIA

**Ministry of Economy & Finance
General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues**

1, Kornarou Street
G-Athens 105-63
Tel. (30-210) 328 60 31/328 60 32
Fax (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. SPAGNA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34 913) 49 38 94 9 13/49 37 78
Fax (34 913) 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCIA

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tel. (33-1) 55 07 46 69/95
Fax (33-1) 55 07 48/32 34 35

7. IRLANDA

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licencing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Irlanda
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale
Div. VII
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 5 99 32 4 89
Fax (39-06) 5 92 55 56

9. LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. PAESI BASSI

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL 9700 R Groningen,
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. AUSTRIA

**Bundesministerium für Wirtschaftliche und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration**

Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43) 17 11 00 83 45
Fax (43) 17 11 00 83 86

12. PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel. (351-21) 881 4263
Fax (351-21) 881 4261

13. FINLANDIA

Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358-9) 6141
Fax (358-9) 614 28 52

14. SVEZIA

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tel. (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham TS23 2NF
Regno Unito
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57

Elenco delle autorità nazionali competenti nei paesi aderenti

1. CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Trade Department
6 Andrea Araouzou Str.
1421 Nicosia
Tel. (357-2) 867100
Fax (357-2) 375120

2. REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel. (420) 22406 2206
Fax (420) 22421 2133

3. ESTONIA

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
15072 Tallinn
Estonia
Tel. (372) 6256 400
Fax (372) 6313 660

4. UNGHERIA

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala
1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537
Budapest
Pf. 345.
Tel. 0036(1) 336 7300
Fax 0036(1)336 7302

5. LETTONIA

Ekonomikas Ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Riga
Tel. (00 371) 701 3006
Fax (00 371) 728 0882

6. LITUANIA

Lietuvos Respublikos ūkio Ministerija
Gedimino Ave 38/2
LT-2600 Vilnius
Tel. (00 370) 52 62 50 30/00 370 52 62 87 50
Fax (00 370) 52 62 39 74

7. MALTA

Ministry for Economic Services
Commerce Division
Lascaris
Valletta CMR02
Tel. (00 356) 21 24 32 86
Fax (00 356) 21 23 19 19

8. POLONIA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Pl.Trzech Krzyży 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 0048/22/693 55 53
Fax 0048/22/693 40 21

9. SLOVACCHIA

Ministerstvo Hospodárstva SR
Odbor výkonu obchodno-politických opatrení
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel. (00 421) 4854 21 63
Fax (00 421) 2 4342 3919

10. SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Tel. 386(0)1/478 3600
Fax 386(0)1/478 3611

**REGOLAMENTO (CE) N. 2045/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1509/2003 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della
gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento
tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

Il regolamento (CE) n. 1509/2003 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1509/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 82 500 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 136 000 tonnellate il quantitativo di orzo posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1509/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.»

- 2) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «82 500 tonnellate» sono sostituiti dai termini «136 000 tonnellate».
- 3) L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
- 4) Nel titolo dell'allegato II, i termini «82 500 tonnellate» sono sostituiti dai termini «136 000 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 8.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)	
Luogo di ammasso	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	69 500
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern	21 500
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen	45 000»

REGOLAMENTO (CE) N. 2046/2003 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2003****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽¹¹⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽¹²⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹³⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.⁽¹³⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 novembre 2003 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁵⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽³⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽⁴⁾ – negli altri casi	2,675 — 2,675 — — 2,006 — 2,006 — 2,675 2,675 — 2,675	2,675 — 2,675 — — 2,006 — 2,006 — 2,675 2,675 — 2,675

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato:		
	– a grani tondi	13,600	13,600
	– a grani medi	13,600	13,600
	– grani lunghi	13,600	13,600
1006 40 00	Rotture di riso	3,300	3,300
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2047/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 35,072 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2048/2003 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	37,45	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	30,76
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	32,10	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	32,10	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C17	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C17	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C18	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	6,69
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	48,15	1107 10 91 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	37,45	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	32,10	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	32,10	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	42,80
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	42,80
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	42,80
1103 20 60 9000	C20	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	42,80
1103 20 20 9000	C17	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	50,16
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	50,16
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	41,93
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	32,10
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	42,80	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	41,93
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	34,78	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	32,10
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	32,10
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	41,93
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	32,10
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	43,94
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	30,50
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	32,10
1104 23 10 9100	C14	EUR/t	40,13				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.

C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2049/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2003

recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) L'11 e il 12 novembre 2003, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle

entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 295 del 13.11.2003, pag. 81.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

- 1) La voce seguente viene aggiunta all'elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA [alias a) DHDS, b) El-Ahouel].
- 2) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:
 - a) Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italia. Luogo di nascita: Libia. Data di nascita: 28 novembre 1980. [alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Luogo di nascita: Gaza. Data di nascita: 28 novembre 1980, b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Luogo di nascita: Giordania. Data di nascita: 28 novembre 1980, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Luogo di nascita: Palestina. Data di nascita: 28 novembre 1980, d) HAMZA «il libico»].
 - b) Mokhtar BELMOKHTAR. Luogo di nascita: Ghardaia. Data di nascita: 1° giugno 1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.
 - c) Cherif Said BEN ABDELHAKIM [alias a) DJALLAL, b) YUCEF, c) ABOU SALMAN], Corso Lodi 59, Milano, Italia. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Data di nascita: 25 gennaio 1970.
 - d) Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA o NADRA), Via Col. Aprozio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 15 gennaio 1973. Altre informazioni: ordine di custodia del tribunale di Milano, 30.09.2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP.
 - e) Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL o KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italia o Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Luogo di nascita: Beja (Tunisia). Data di nascita: 21 ottobre 1977.
 - f) Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschea), Milano, Italia. Luogo di nascita: Somalia. Data di nascita: 8 ottobre 1974.
 - g) Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italia. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Data di nascita: 2 gennaio 1972.
 - h) Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Luogo di nascita: Tunisia. Data di nascita: 22 maggio 1966. (alias GAMEL MOHMED. Luogo di nascita: Marocco. Data di nascita: 25 maggio 1966.)
 - i) Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Luogo di nascita: Poshok (Iraq). Data di nascita: 1° novembre 1975. Titolo: imam.
 - j) Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 1° luglio 1977.
 - k) Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Luogo di nascita: Marocco. Data di nascita: 29 marzo 1965.
 - l) Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Luogo di nascita: Karkuk (Iraq). Data di nascita: 11 ottobre 1975.
 - m) Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Luogo di nascita: Tunisi. Data di nascita: 5 marzo 1962. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui.
 - n) Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Luogo di nascita: Haidra (Tunisia). Data di nascita: 30 novembre 1974.
 - o) Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 30 aprile 1969.
 - p) Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE [alias a) SALMANE, b) LAZHAR], Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Data di nascita: 20 novembre 1975.
 - q) Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italia. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Data di nascita: 20 maggio 1969.

REGOLAMENTO (CE) N. 2050/2003 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2003****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1620/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 novembre 2003 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 231 del 17.9.2003, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2051/2003 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 novembre 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 13,90 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/2003 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 21 ottobre 2003

relativa all'adozione del suo regolamento interno

(2003/808/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in seguito denominato «l'accordo»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

l'accordo suddetto è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato è esercitata a turno, per un anno civile, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera, in seguito denominate «le parti».

Articolo 2

Segretariato

La presidenza esercita le funzioni di segretariato del comitato. Il presidente comunica ai capi delle delegazioni il nome e le coordinate della persona che svolge le funzioni di segretariato.

Articolo 3

Riunioni

1. Il presidente, d'intesa con i capi delle delegazioni, stabilisce la data e il luogo delle riunioni.
2. Se il capo di una delegazione chiede la convocazione di una riunione straordinaria, il presidente convoca questa riunione entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 4

Delegazioni

1. Prima di ciascuna riunione, i capi delle delegazioni informano il presidente sulla composizione prevista della loro delegazione.

2. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, al di fuori delle riunioni, costituiscono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo.
3. Il comitato può invitare persone che non fanno parte delle delegazioni ad assistere alle riunioni per fornire informazioni su determinati argomenti.

Articolo 5

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o proveniente da quest'ultimo è inviata al segretariato del comitato, che invia una copia di tutta la corrispondenza relativa all'accordo ai capi delle delegazioni nonché alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea e alla Commissione delle Comunità europee.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. La presidenza stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai capi delle delegazioni almeno quindici giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione è pervenuta alla presidenza almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione. I punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio unicamente se, ove necessario, la relativa documentazione è stata inviata alla presidenza entro la data di spedizione di tale ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è adottato di comune accordo dai capi delle delegazioni all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di altri punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio avviene con il consenso dei capi delle delegazioni.
3. La presidenza, di comune accordo con i capi delle delegazioni, può ridurre i termini indicati nel paragrafo 1 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbali

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato. Dopo essere stato adottato dal comitato, il verbale è firmato dalla presidenza, dal segretariato del comitato e dal capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti.
2. Il progetto di verbale è redatto entro dieci giorni lavorativi successivi alla riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato secondo la procedura scritta di cui all'articolo 9. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal comitato nel corso della riunione successiva.

Articolo 8

Adozione degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato ai sensi degli articoli 6 e 12 dell'accordo recano la denominazione «decisione» o «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma della presidenza, del segretariato del comitato e del capo della delegazione della parte che non esercita la presidenza.
3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato.

Articolo 9

Procedura scritta

1. Gli atti del comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo dei due capi delle delegazioni.
2. La parte che propone l'impiego della procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. L'altra parte risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche del progetto o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, è formalizzato a norma dell'articolo 8.

*Articolo 10***Spese**

Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato.

*Articolo 11***Riservatezza**

Le decisioni del comitato sono coperte da segreto professionale.

*Articolo 12***Gruppi di lavoro**

L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta all'autorità del comitato, cui dovranno presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. La relazione deve essere trasmessa al segretariato del comitato, che la inoltra ai capi delle delegazioni. I gruppi di lavoro non sono autorizzati a prendere decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato.

Ciascun gruppo di lavoro è assistito dai rappresentanti delle parti, il cui numero e la cui identità devono essere decisi dalle parti stesse.

Per il comitato misto per l'agricoltura

I capi delle delegazioni

Firmato a Bruxelles, addì 21 ottobre 2003.

Per la Confederazione svizzera

Christian HÄBERLI

Per la Comunità europea

Aldo LONGO

Per il segretariato del comitato misto per l'agricoltura

Remigi WINZAP

DECISIONE N. 2/2003 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 21 ottobre 2003

relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all'adozione dei loro mandati

(2003/809/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in seguito denominato «l'accordo»), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

DECIDE:

Articolo unico

Nell'ambito dell'accordo sono costituiti i seguenti gruppi di lavoro:

- gruppo di lavoro «fitosanitari»,
- gruppo di lavoro «alimentazione animale»,
- gruppo di lavoro «sementi»,
- gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli»,
- gruppo di lavoro «bevande spiritose»,
- gruppo di lavoro «prodotti biologici»,
- gruppo di lavoro «ortofrutticoli»,
- gruppo di lavoro «DOP e IGP»,
- gruppo di lavoro «formaggi e iogurt»,
- gruppo di lavoro «allargamento».

I mandati rispettivi dei suddetti gruppi di lavoro figurano nell'allegato della presente decisione.

Per il comitato misto per l'agricoltura

I capi delle delegazioni

Firmato a Bruxelles, addì 21 ottobre 2003.

Per la Confederazione svizzera

Christian HÄBERLI

Per la Comunità europea

Aldo LONGO

Per il segretariato del comitato misto agricole

Remigi WINZAP

ALLEGATO

Gruppo di lavoro «fitosanitari»*Base dell'accordo (allegato 4)*

Articolo 10 dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 3, 5, 8 e 10

1. Valutare le conseguenze, per l'allegato 4 dell'accordo, delle modifiche della normativa riguardanti le misure fitosanitarie al fine di proporre un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti (articolo 3).
2. Proporre, sulla base delle migliori pratiche al riguardo, la percentuale di controlli alla frontiera delle spedizioni di vegetali oggetto di controlli fitosanitari per sondaggio e su campione e proporre di ridurre tale percentuale (articolo 5).
3. Proporre la procedura per i controlli congiunti alla frontiera (articolo 8).
4. Esaminare ogni questione relativa all'allegato 4 e alla sua applicazione; esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti e formulare proposte al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 4 (articolo 10).

Gruppo di lavoro «alimentazione animale»*Base dell'accordo (allegato 5)*

Articolo 11 dell'allegato 5 relativo all'alimentazione degli animali.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 11

1. Esaminare ogni questione relativa all'allegato 5 e alla sua applicazione.
2. Esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle due parti.
3. Formulare proposte al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 5.

Gruppo di lavoro «sementi»*Base dell'accordo (allegato 6)*

Articolo 9 dell'allegato 6 relativo al settore delle sementi.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 5, 8 e 9

1. Consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi su cui è fondata l'ammissione di una varietà; cooperazione in materia di iscrizione al catalogo delle varietà (articolo 5).
2. Prove comparative nelle parti (articolo 8).
3. Esaminare ogni questione relativa all'allegato 6 e alla sua applicazione; esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti e formulare proposte al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 6 (articolo 9).

Gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli»*Base dell'accordo (allegato 7)*

Articolo 27 dell'allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 27

1. Esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato 7.
2. In particolare, formulare proposte da sottoporre al comitato misto al fine di adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 7 e, se del caso, proposte per l'adeguamento dell'allegato medesimo.

Gruppo di lavoro «bevande spiritose»

Base dell'accordo (allegato 8)

Articolo 17 dell'allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 17

1. Esaminare qualsiasi questione derivante dall'applicazione dell'allegato 8.
2. In particolare, possibilità di formulare raccomandazioni al comitato misto al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'allegato 8 e, ove del caso, proposte per l'adeguamento dell'allegato medesimo.

Gruppo di lavoro «prodotti biologici»

Base dell'accordo (allegato 9)

Articolo 8 dell'allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 8

1. Procedere all'esame di ogni questione relativa all'allegato 9 e alla sua applicazione.
2. Esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti nei settori contemplati dall'allegato 9. In particolare, al gruppo di lavoro compete:
 - verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1,
 - raccomandare al comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente allegato nei rispettivi territori delle parti,
 - raccomandare al comitato l'estensione dell'ambito di applicazione del presente allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui al suo articolo 2, paragrafo 1.

Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

Base dell'accordo (allegato 10)

Articolo 6 dell'allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi.

Mandato del gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 6

1. Esaminare tutte le questioni relative all'allegato 10 e alla sua applicazione. Esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato 10.
2. Presentare proposte al comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice dell'allegato 10.
3. Esaminare regolarmente gli sviluppi di mercato, in particolare con riguardo agli scambi bilaterali di ortofrutticoli, nonché qualsiasi questione che rivesta interesse per questo gruppo riguardo al settore ortofrutticolo.
4. Se necessario ai fini dell'adempimento del proprio mandato, possibilità di ricorrere alla collaborazione di esperti esterni.

Gruppo di lavoro «formaggi e yogurt»

Base dell'accordo (allegati 2 e 3)

Allegato 2 (Concessioni della Comunità) per quanto riguarda gli yogurt e allegato 3 (Concessioni relative ai formaggi), punti da 3 a 5.

Mandato del gruppo di lavoro

1. Valutare le condizioni del mercato e gli scambi reciproci di formaggio e prodotti lattiero-caseari.
2. Esaminare periodicamente e su base reciproca l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari e assicurare un regolare scambio di informazioni.
3. Esaminare il sistema di ripartizione dei contingenti per il formaggio e lo yogurt.
4. Formulare proposte intese a facilitare le modalità degli scambi, se del caso presentandole al comitato misto.

Gruppo di lavoro «DOP e IGP»

Base dell'accordo

Dichiarazione comune nel settore della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (appendice D dell'accordo).

Mandato del gruppo di lavoro

Ai sensi della dichiarazione summenzionata, le parti prevedono l'inserimento di disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP. Tale integrazione verrà effettuata una volta conclusa l'applicazione dell'articolo 17 (procedura semplificata) del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, il comitato misto è informato regolarmente sui progressi dei lavori in materia.

Si propone pertanto l'istituzione di un gruppo di lavoro a titolo esplorativo ai fini della protezione reciproca delle DOP e IGP. Questo gruppo di lavoro per le DOP e IGP esamina ogni questione relativa all'attuazione della protezione reciproca delle DOP e IGP, comprese le conseguenze sugli accordi internazionali, e assicura lo scambio delle informazioni necessarie a questa attuazione.

Gruppo di lavoro «allargamento»

Base dell'accordo

Articoli 11 e 16 dell'accordo.

Mandato del gruppo di lavoro

Il gruppo è istituito a titolo temporaneo per esaminare le implicazioni dell'allargamento dell'Unione europea ai fini di un eventuale adattamento dell'accordo ed elabora raccomandazioni per il comitato misto. Tali raccomandazioni riguardano in particolare gli scambi bilaterali di prodotti agricoli, gli allegati relativi alle concessioni tariffarie (allegati da 1 a 3), gli allegati relativi alla riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi (allegati da 3 a 10) ⁽¹⁾, nonché la formulazione di ogni altra misura pertinente per tener conto dell'allargamento nel quadro delle relazioni bilaterali in agricoltura.

⁽¹⁾ L'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, dipende dal comitato misto veterinario.